Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N°. 229 R. G. del 27/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. N. 10 Registro del Settore del 25/02/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 217/18.

OGGETTO: **Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.**

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Il Responsabile del Settore

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto monocratico del Sindaco n. 6 del 09.04.2018 con il quale venivano attribuite al Funzionario Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e Contenzioso;

VISTO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 si opera in regime di esercizio provvisorio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

CONSIDERATO:
-che, con nota assunta al protocollo comunale n. 3850 del 26.03.2018, il sig. ********, dipendente comunale, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questa affidata all'Avv. Biagio Palamà, da Taviano, nel procedimento penale iscritto al n. 10431/2016 RGNR/PM, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile **** e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito del quale è stata comunicata sentenza di assoluzione con formula piena "*…perché il fatto non susssite";*
-che lo stesso dipendente allegava alla suddetta nota la richiesta di pagamento dell'onorario formulata dal proprio legale di fiducia n. prot. 3778 del 26.03.2018, spese quantificate in € 14.051,32, nonché copia della sentenza di assoluzione medesima n. 217/2018 depositata il 12.06.2018;
- che con comunicazione prot. 13527 del 28.11.2016 il dipendente in questione notiziava l'ente comunale dell'apertura del procedimento penale e a suo carico comunicando la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Biagio Palamà;
-che con note ulteriori del 25.05.2017 n. prot. 6153 il dipendente in questione comunicava la conclusione delle indagini preliminari a suo carico anche ai fini dell'acquisizione sul comune gradimento della nomina dell'Avv. Palamà;
-che con comunicazione della scrivente n. prot. 9154 del 24.07.2018 indirizzata al dipendente ****** veniva richiesto, al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro ed immagine, di far rideterminare la nota spese mediante l'applicazione del criterio minimo piuttosto che medio di cui al DM n. 55/2014;
-che con ulteriore nota del 02.01.2019 n. prot. 4 è stata presentata a firma dell'Avv. Biagio Palamà nota di riduzione dell'onorario nella misura complessiva di € 7.500,00, oltre accessori di legge;
-che con ulteriore nota del 14.01.2019 veniva acquisita fattura n. 1/2019 per l'importo complessivo di € 7.800,00 emessa dall'Avv. Biagio Palamà al dipendente ******;

CONSIDERATO che:
*l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che "*il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento […]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa […]";*
* la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei

Comune di Taviano
Determinazione n. 229 del 27/02/2019
Oggetto: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.
Firmato da: Cinzia Palma

confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multiis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;
*che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;
*che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonchè la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

VERIFICATI tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente sig.******* per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ****** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b)la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente*******; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente;d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio penale si è concluso con sentenza di assoluzione con formula piena "*perché il fatto non sussiste*";

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente *****all'esito del procedimento penale conclusosi, come detto, con sentenza di assoluzione n. 217/2018 e che lo stesso ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico con nota del 28.11.2016, acquisita agli atti d'ufficio il 28.11.2016 n. prot. 13527 comunicando la nomina del difensore di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

CONSIDERATO
-che al fine di contemperare il diritto al rimborso spettante al dipendente con le imprescindibili esigenze di uso razionale e coerente delle risorse pubbliche è stato ritenuto opportuno chiedere la riduzione dei compensi professionali spettanti al legale incaricato e determinati nella misura di € 14.051,32, anche in mancanza di un preventivo accordo sulla misura degli stessi;
-che, aderendo alla richiesta dell'Ente, la misura del rimborso richiesto all'Amministrazione locale per compenso professionale (ivi compresi IVA CAP e spese generali) è stata ridotta da € 14.051,32 ad € 7.800,00;

RICHIAMATA integralmente la delibera di G.C. n. 41 del 21.02.2019 con la quale è stata accolta la

Comune di Taviano
Determinazione n. 229 del 27/02/2019
Oggetto: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.
Firmato da: Cinzia Palma

richiesta di rimborso avanzata dal dipendente comunale sig. ******, della complessiva somma di **€ 7.800,00** al lordo degli accessori di legge, quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento penale iscritto al n.10431/2016 RGNR del Tribunale di Lecce;

DATO ATTO che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
- l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del dipendente comunale sig. ********.**,** elettivamente domiciliato presso lo studio legale Palamà, la somma omnia di **€ 7.800,00** (comprensiva di ogni accessorio di legge CAP, IVA e spese non imponibili), mediante bonifico bancario sul seguente conto bancario tratto sulla BBP n. **IT45J0526280090CC0430004877** a titolo di rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 per la difesa assunta nel procedimento penale iscritto al n. 10431/2016 RGNR del Tribunale di Lecce , al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile ***** e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito è stata depositata sentenza di assoluzione n. 217/2018 del 12.06.2018 emessa dal Tribunale di Lecce con formula piena "*…perché il fatto non susssiste";*

DI IMPEGNARE la spesa sul cap. 5700 del bilancio provvisorio 2019;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Liquidazione e Pagamenti" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Taviano.

Il Responsabile del Settore
Affari Legali e Contenzioso
Avv. Cinzia Palma

Comune di Taviano
Determinazione n. 229 del 27/02/2019
Oggetto: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.
Firmato da: Cinzia Palma

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. 10 Registro del Settore del 25/02/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE. SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA N. 217/18.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo	Articolo	Importo	Numero	Sub	Anno
5700	0	€ 7.800,00			

Taviano, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TRIANNI Francesco

Comune di Taviano
Determinazione n. 229 del 27/02/2019
Oggetto: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.
Firmato da: TRIANNI/FRANCESCO/2011149729A250

N°. 229 R. G. del 27/02/2019

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. N. 10 Registro del Settore del 25/02/2019

OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 28/02/2019 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, lì 28/02/2019

Responsabile settore AA.GG.
LUPO Marilena

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Comune di Taviano
Determinazione n. 229 del 27/02/2019
Oggetto: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale. Sentenza di assoluzione con formula piena n. 217/18.
Firmato da: Marilena Lupo